



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA

Via Gramsci, 2/A 40059 MEDICINA (BO)

Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 - e mail: boic867005@pec.istruzione.it

Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596

Sito Web: www.icsmedicina.it

Prot. 1864/VII

Medicina, 19/02/2024

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Viste** le assenze: dal 19 febbraio 2024 al 21 febbraio 2024 di n.1 collaboratore scolastico del plesso scuola dell'infanzia "Calza"; di n. 1 collaboratore scolastico scuola dell'infanzia "Succ.Calza" dal 19/02/2024; di n. 1 collaboratore scolastico scuola primaria "Zanardi" dal 19/02/2024 e inoltre l'assenza di n. 1 collaboratore scolastico scuola primaria Vannini dal 19/02/2024 al 20/02/2024.

**Visto** il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 che dispone "*a decorrere dal 1 settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico*";

**Visto** la nota MIUR- Ministero dell'Istruzione Dell' Università e della Ricerca AOODRER- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0043440 – 19/07/2023 che per quanto riguarda la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

Si precisa a tal proposito che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.

Pertanto i Dirigenti Scolastici non possono conferire e le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Tale divieto è parzialmente derogato dall'articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996.

**Considerato** che la mancata sostituzione dei collaboratori scolastici assenti non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni, in quanto nelle fasce di età 3- 6 anni e 6-10 anni;

**Verificata** l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire i collaboratori scolastici assenti dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro nelle altre sedi dell'Istituto;

**Verificata** l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dai collaboratori scolastici assente e l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico;

**Considerato** l'obbligo di non compromettere in modo determinante di diritto allo studio costituzionalmente garantito.

### DISPONE

di procedere al conferimento di n. 1 supplenza breve dal 19/02/2024 al 20/02/2024 nel plesso scuola primaria "Zanardi" in sostituzione del collaboratore scolastico assente: Sibilio Vincenzo.

di procedere al conferimento di n.1 supplenza breve dal 19/02/2024 al 21/02/2024 nel plesso scuola dell'infanzia "Calza", in sostituzione della collaboratrice scolastica assente: Nigro Serafina;

inoltre, di procedere alla proroga per il conferimento di n.1 supplenza breve dal 19/02/2024 nel plesso scuola dell'infanzia "Succ.Calza", in sostituzione della collaboratrice scolastica assente: Barbato Immacolata.

L'addetto alla ricerca

Maria Giaffreda

**Il Dirigente Scolastico**

*Paolo CASTELLANA*